



CITTA' DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia

COMUNE DI MONTICHIARI
PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 121 2026

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI CHIUSURA DEL PARCO COMUNALE DELLA PIEVE SUL MONTE DI SAN PANCAZIO PER CONSENTIRE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono state segnalate alcune aree di nidificazione di imenotteri (vespe) all'interno del parco comunale della Pieve sul Monte di San Pancrazio;

ACCERTATO che, a seguito di apposito sopralluogo effettuato in data odierna dalla ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione, è stata effettivamente riscontrata la presenza di numerosi nidi di vespe di terra distribuiti in tutto il parco comunale;

RITENUTO necessario, a titolo puramente precauzionale e per garantire l'incolumità dei frequentatori dell'area verde (con particolare attenzione ai bambini e ai soggetti allergici), interdire temporaneamente l'accesso al parco al fine di consentire alla ditta specializzata di effettuare le necessarie operazioni di disinfestazione in totale sicurezza;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la temporanea chiusura al pubblico del parco comunale della Pieve sul Monte di San Pancrazio fino al termine delle operazioni di disinfestazione previste per il giorno 3 luglio 2026;
2. il divieto di ingresso nell'area per i non addetti ai lavori per tutta la durata del trattamento e del successivo tempo di sicurezza.

INVITA LA CITTADINANZA

a collaborare attivamente, rispettando i divieti di accesso e non oltrepassando le segnalazioni di chiusura poste agli ingressi, per facilitare il rapido svolgimento dei lavori da parte degli operatori.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

CONVIENE

che copia del presente provvedimento venga:

1. trasmessa al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
2. trasmessa ad ATS Brescia – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria– Servizio Igiene, Sanità Pubblica, salute-ambiente: PEC: protocollo @pec.ats- brescia .it;
3. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montichiari per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
4. pubblicata sul sito internet del Comune di Montichiari.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dalla residenza Municipale, 2 luglio 2026

SINDACO
Marco Togni / InfoCert S.p.A.